



REGOLAMENTO PER IL DECORO URBANO ED EDILIZIO A TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI URBANI

**APPROVATO CON
DELIBERA CONSILIARE N. 130 DEL 22/12/2009**





REGOLAMENTO PER IL DECORO URBANO ED EDILIZIO A TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI URBANI

Premessa

Il presente Regolamento fornisce indicazioni, delinea criteri operativi e prescrizioni da osservare in materia di interventi pubblici e privati relativamente alla progettazione e realizzazione degli elementi di arredo urbano inteso nell'accezione più ampia del termine, ad integrazione e completamento delle norme dei regolamenti comunali vigenti.

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento, di seguito indicato come R.D.U.E., si propone le seguenti finalità:

- a) la tutela e valorizzazione degli spazi urbani;
- b) la valorizzazione e la promozione delle attività commerciali intese come elementi attivi di qualificazione per la città;
- c) l'eliminazione delle barriere architettoniche intendendo con ciò attivare ogni processo, azione, intervento necessario per garantire l'accessibilità per una utenza allargata, che consenta la piena ed agevole fruizione degli spazi costruiti e delle relative attrezzature, in sicurezza e comfort;
- d) ottimizzare e standardizzare soluzioni progettuali che consentano a tutti gli utenti una fruizione agevole e sicura degli spazi urbani.

Art. 2 - Norme generali

Gli interventi previsti sono autorizzati nelle forme stabilite e in assenza di specifica regolamentazione si fa riferimento al R.E.C. nonché alle normative vigenti.

La realizzazione delle opere di arredo urbano è subordinata a:

- Attività libera;
- concessione di occupazione suolo pubblico;
- permesso di costruire (articolo 78 legge R.T. n. 1/05);
- Denuncia di Inizio dell'attività (articolo 79 legge R.T. n. 1/05);

secondo i dettami dei richiamati Regolamenti e delle normative vigenti.

Art. 3 - Spazi Pubblici o di Uso Pubblico

La presente sezione definisce e disciplina la formazione, la conservazione e la modificazione degli spazi pubblici. Per "suolo pubblico", "spazio pubblico" e "spazio di uso pubblico" si intendono i luoghi appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali strade, piazze, marciapiedi, percorsi porticati, parchi, giardini ecc..

Il Regolamento dà altresì indicazioni per le condizioni di occupazione, anche temporanea, di tali spazi

Il presente articolo integra e modifica:

- *Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa*

Art. 4 - Occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico



Fermo restando quanto previsto dal “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”, l’occupazione provvisoria o permanente di spazi pubblici o di uso pubblico è subordinata all’integrale rispetto delle norme e disposizioni del presente Regolamento.

Il mancato rispetto di dette prescrizioni, comporterà l’immediata revoca dell’autorizzazione, lo smantellamento degli elementi di proprietà privata collocati nello spazio assegnato a cura e spese dell’inadempiente e l’applicazione delle sanzioni conseguenti.

Potranno essere rilasciate concessioni di suolo pubblico di lungo termine fino ad una durata massima di 5 anni (con verifiche annuali e relativa possibilità di revoca) solo quando vi è la previsione di installazione di strutture fisse. In tutti gli altri casi le concessioni avranno carattere temporaneo di un anno.

Gli spazi concessi devono essere delimitati a terra con segnali (borchie in ottone con stemma/angoli ecc.) da apporre agli angoli dell’area utilizzabile.

Alle attività economiche che si affacciano sui marciapiedi è consentito occupare una parte degli stessi, con i limiti di cui sopra ed a condizione di lasciare comunque libera una fascia di almeno m. 1,50 per il passaggio dei pedoni. Nelle zone a traffico limitato, l’Amministrazione comunale ha facoltà di concedere deroghe. La superficie del suolo pubblico concedibile è valutata dall’ufficio di competenza, in relazione alla viabilità e ad ogni altra condizione di sicurezza alla circolazione stradale ed ogni altro motivo di interesse pubblico, connessi al posizionamento dell’area stessa. La dimensione è rapportata anche ai generali requisiti igienico sanitari, previsti per l’esercizio dell’attività. La richiesta di occupazione di suolo pubblico pertanto deve essere accompagnata dalla domanda di ampliamento dell’attività e della notifica igienico sanitaria (Reg. CEE 852/2004), se trattasi di esercizi di somministrazione o vendita di prodotti alimentari.

L’esposizione delle merci all’esterno delle attività commerciali, nei limiti e con le modalità previste dal Codice della Strada e dai vigenti Regolamenti, può essere effettuata esclusivamente tramite strutture in legno o ferro comunque in sintonia con i materiali utilizzati per i serramenti.

Le strutture possono essere collocate negli spazi esterni esclusivamente durante l’orario di apertura del negozio. Durante le ore di chiusura l’area esterna deve essere lasciata sgombra e pulita da ogni eventuale residuo.

Il presente articolo integra e modifica:

- *Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa*

Art. 5 - Decoro degli spazi pubblici o di uso pubblico

Si definiscono **attrezzature di arredo urbano** l’insieme composto da **strutture** (gazebo, chioschi, pergole ed affini) ed **elementi di arredo** (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere ed affini)

Art. 5.1 - Strade, piazze, percorsi pubblici

Le strade, piazze, percorsi pubblici o di uso pubblico devono essere pavimentate con materiali idonei, tali da garantire il corretto transito dei veicoli e la percorribilità pedonale, e devono essere sagomate in modo da favorire il regolare deflusso e convogliamento delle acque meteoriche, evitando possibili ristagni.

In caso di rifacimento di pavimentazioni o di creazione di nuovi marciapiedi, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche.

In caso di interventi di manutenzione o nuova posa di rete di sottoservizi, la pavimentazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie dall’esecutore dei lavori. I punti di accesso, le camere d’ispezione e le tombature dovranno adeguatamente inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione. Nelle strade ove sotto il manto bituminoso sia ancora presente la pietra o qualunque altro tipo di pavimentazione originaria che riveste in tutto o in parte la sede stradale, questa va riportata alla luce, ed eventualmente opportunamente sistemato.

Le aziende erogatrici di pubblici servizi, prima dell’esecuzione dei lavori, dovranno ottenere concessione alla manomissione e occupazione di suolo pubblico.



Le linee aeree e le palificazioni di supporto, la segnaletica stradale e le indicazioni pubblicitarie non devono costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici, né disturbo visivo di edifici monumentali.

Le attrezzature di arredo urbano devono avere carattere di provvisorietà, e nessun elemento, di norma, potrà essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo di appositi innesti.

L'occupazione di piazze e slarghi con strutture temporanee quali palchi, gazebo o tensostrutture è concedibile in occasione di manifestazioni a carattere pubblico, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e ambientale, e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale. I tipi di strutture consentite sono disciplinate dal presente Regolamento.

Gli arredi utilizzati da ogni singola attività commerciale, dovranno essere uniformi per tipologia e caratteristiche.

Centri storici, Bolgheri e Castagneto Carducci: i materiali da utilizzare per le pavimentazioni dei centri storici e aree sottoposte a tutela ambientale dovranno essere scelti tra quelli connotativi dell'ambito urbano storicamente consolidato (blocchi o lastre di pietra piano sega, rigata, sabbiata, bocciardata e a spacco, sono ammessi intarsi e decori con materiale tradizionale tipo cotto "di Bolgheri", pietra e similari), sarà perciò vietata la copertura di pavimentazioni stradali tradizionali o marciapiedi con manti cementizi e conglomerati bituminosi. È consentita la corretta manutenzione dell'esistente, la sostituzione con materiale analogo o il rifacimento utilizzando i suddetti materiali.

Per il rifacimento dei marciapiedi sono da escludere piastrelle di cemento di qualsiasi colore, monocottura, gres, clinker, ecc., mentre è ammesso l'uso della pietra piano sega, rigata, sabbiata, bocciardata e a spacco; le fasce di raccordo con la strada, gli eventuali gradini o scivole vanno anch'essi realizzati con blocchi o lastre di pietra di pietra piano sega, rigata, sabbiata, bocciardata e a spacco, sono ammessi intarsi e decori con materiale tradizionale tipo cotto "di Bolgheri", pietra rosata "di Sassetta", e similari e comunque che siano ben intonati con l'ambiente circostante. Le cordonate devono essere di pietra dura.

Donoratico e Marina di Castagneto: potranno essere scelti materiali tra quelli del repertorio corrente qualificanti il contesto d'intervento oltre a quelli citati per i centri storici.

Il presente Regolamento si applica per quanto non formi oggetto di specifica disciplina da parte del Regolamento Urbanistico

Art. 5.2 - Elementi di arredo: Tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere ed espositori vari dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche formali:

Tutte le occupazioni dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada, e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedonale, garantendo, nelle zone di rilevanza storico-ambientale e nel caso in cui sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, una larghezza minima di percorso carrabile di almeno m. 2,50 per il passaggio dei mezzi di soccorso.

a) tavoli e sedie

Centri storici, Bolgheri e Castagneto Carducci: I tavoli e le sedie dovranno essere in materiale naturale quale legno, e vimini, ferro battuto, acciaio verniciato, di colore nero opaco, grafite, testa di moro, verde scuro e affini. Sono vietate sedute e tavoli in plastica, resina plastica e similari, di ogni foggia e colore.

Donoratico: lungo la via Aurelia, sono preferibili tavoli e sedie in sintonia con lo stile dei gazebo realizzati dall'Amministrazione Comunale.

Marina di Castagneto: per tavoli e sedie non ci sono prescrizioni particolari, si preferisce comunque oggetti di design.

b) ombrelloni

Centri storici, Bolgheri e Castagneto: La copertura degli ombrelloni può essere di forma poligonale, circolare o quadrangolare inscritta in un cerchio di diametro massimo di 4m o del limite dell'area concessa.



Il materiale utilizzabile può essere la tela o similare a tinta unita color avorio, ecru, amaranto, verde scuro senza marchi e scritte pubblicitarie. La struttura può essere in legno e/o metallo verniciato nero opaco, testa di moro o grafite e deve avere un solo punto di appoggio con apposito basamento (vietato l'uso della plastica); le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di 2,2m dal suolo. Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento, chiusi o rimossi durante la notte.

Donoratico e Marina di Castagneto: la copertura degli ombrelloni può essere di forma poligonale, circolare o quadrangolare nei limiti dell'area concessa. L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori.

c) fioriere

Centri storici, Bolgheri e Castagneto Carducci: l'uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi o vetrine. Le fioriere devono adottare materiali tradizionali (cotto, lamiera di rame, acciaio non lucido e affini) e dovranno avere requisiti di portabilità. Non sono consentite fioriere in materiali plastici, cemento, graniglie di cemento e marmo e similari. Le fioriere a corredo delle vetrine dovranno prioritariamente interessare tratti unitari, volti a qualificare l'ambito interessato dall'intervento tramite l'utilizzo di vasi uguali fra loro.

Donoratico e Marina di Castagneto: l'uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi o vetrine e delimitazione del suolo occupato, è vietato l'uso di fioriere in graniglie di cemento.

d) Tende

le tende si articolano in:

d)1 -Tende a sbraccio

La forma della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale privi di punti di appoggio al suolo. Le tende aggettanti sono di norma vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali. L'occupazione deve realizzarsi di norma in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell'amministrazione dello stabile.

Per la posa è sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi.

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di Mt. 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di Mt. 2,20.

Tale tipologia di tenda è ammessa su tutto il territorio Comunale.

Centri storici, Bolgheri e Castagneto: In linea generale le tende dovranno essere realizzate in tela a tessuto similare a tinta unita. Sono ammessi i colori, avorio, ecru, amaranto e verde scuro.

Donoratico e Marina di Castagneto. L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori.

d)2- Coperture su disegno

Trattasi di struttura costituita da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali o frontali di chiusura.

Le strutture devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata da approvarsi preventivamente dagli Uffici competenti.

Salvo indicazioni specifiche dell'Amministrazione comunale le strutture dovranno essere costituite da:

- sostegni in ferro e/o alluminio verniciati e/o in legno.
- tessuto: tela, tessuti similari e colori uniti che dovranno ben inserirsi nel contesto urbano.



- la forma delle superfici di occupazione del suolo e le volumetrie degli arredi debbono essere congruenti con la geometria degli invasi e con le architetture circostanti e non debbono alterare la leggibilità dello spazio.

Tale tipologia di tenda è ammessa su tutto il territorio comunale.

Centri storici, Bolgheri e Castagneto: sono consentiti solo sostegni in ferro battuto o verniciato nero opaco, grafite, testa di moro e verde scuro; sono ammessi i colori avorio, ecru, amaranto e verde scuro.

Donoratico e Marina di Castagneto: non ci sono prescrizioni.

d)3 – Coperture a doppia falda o a falde multiple

Trattasi di strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza.

La struttura a doppia falda si presenta con due soluzioni:

1. con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio;
2. con montanti perimetrali e, prive di ogni chiusura laterale. La struttura a falde multiple si presenta, di massima, con due soluzioni:
 - a piccoli moduli ripetuti (circa mt. 2x2) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;
 - a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

Tale tipologia di tenda è ammessa su tutto il territorio comunale.

d) – Gazebo

Si definisce gazebo un manufatto costituito da struttura verticale astiforme in metallo o legno con copertura impermeabile in tela, vetro, legno o metallo completamente aperta sui lati avente altezza al colmo non superiore a 3m e superiore a 15mq posto ad una distanza minima di 2 m dal fabbricato principale.

☞ Tale tipologia non è ammessa nei centri storici di Castagneto Carducci e Bolgheri.

e) pergole

Si definisce pergolato una struttura di pertinenza di un edificio composto da elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, in legno o in metallo (con l'esclusione dell'utilizzo dell'alluminio anodizzato) privo di copertura impermeabile.

Tale tipologia non è ammessa nei centri storici di Castagneto Carducci e Bolgheri.

f)- elementi riscaldatori

Gli elementi riscaldatori dovranno essere omologati e a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l'occupazione e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale. Sarà inoltre consentito il posizionamento di pannelli paravento delimitanti l'area di occupazione con le modalità e caratteristiche di cui al successivo articolo 16.

Il presente articolo integra e modifica:

- Artt. 82, 86, 89, 90 e 99 del Regolamento Edilizio Unico per i Comuni della Bassa Val di Cecina

Articolo 6 - Parchi, giardini pubblici o aperti al pubblico e aree pubbliche

Nei giardini pubblici o aperti al pubblico, nelle aree pubbliche, se non diversamente disposto, è vietato:

- a) introdursi, transitare o sostare con veicoli a motore (L. R. 27 giugno 1994 n. 48 comma 3)
- b) calpestare le aiuole fiorite od erbose
- c) preparare pasti al di fuori delle apposite strutture
- d) danneggiare le siepi, salire sugli alberi o legarvi funi, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, frutti
- e) collocare baracche, tende o altre strutture sia fisse che mobili o comunque occupare sotto qualsiasi forma i pubblici luoghi, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale



- f) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità
- g) svolgere competizioni. Gare, raduni ed altre similari manifestazioni sportive o ludiche, se non previa autorizzazione comunale.

Nelle aree indicate nel primo comma è consentito ai bambini l'uso di piccole biciclette provviste di ruotine stabilizzatrici, di tricicli, di automobiline a pedale ed elettriche, di pattini, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone, arredi e cose.

E' vietato condurre cani nei seguenti parchi attrezzati ad esclusione delle apposite aree segnalate all'interno di essi:

Donoratico

- ◆ Parco Piazza della Vittoria
- ◆ Parco Piazza Arcobaleno
- ◆ Parco Leognan
- ◆ Parco Piazza Querci
- ◆ Parco via Grosseto
- ◆ Parco Piazza Vittime lager nazisti (già Starigrad)

Castagneto Carducci

- ◆ Parco Belvedere
- ◆ Parco della Rimembranza

Bolgheri

- ◆ Piazza Alberto
- ◆ Largo Nonna Lucia

Marina di Castagneto Donoratico

- ◆ Via della Marina

Nei parchi Leognan, Querci, via Grosseto, Arcobaleno, previa autorizzazione, è possibile installare attrezzature e giochi gonfiabili di medie dimensioni per bambini, per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il divieto di cui alla lettera a) si applica anche agli spazi alberati o erbosi esistenti lungo i viali, vie, piazze ed altre aree pubbliche o aperte al pubblico, del territorio comunale. Sono esclusi i mezzi di servizio delle imprese incaricate delle operazioni di manutenzione nonché, per i soli casi di necessità, i mezzi di soccorso, antincendio e in dotazione agli organi di vigilanza.

La raccolta delle pigne da frutto può essere effettuata solamente previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

Per le infrazioni relative ai divieti di transito e sosta dei veicoli a motore nelle aree di cui ai precedenti commi, saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 10 della L.R. 27 giugno 1994 n. 48.

Articolo 7 - Esposizione di indumenti

Nei Centri storici di Bolgheri e Castagneto è fatto divieto di appendere panni ed indumenti sulle facciate principali, ad esclusione di quelle prospicienti alle viabilità perimetrali. Sulle restanti facciate è consentito purché non arrechi disturbo alle abitazioni ed alle attività commerciali sottostanti nonché alla viabilità pedonale.

Articolo 8 - Recinzioni di terreni confinanti con suolo pubblico

Nei centri abitati i proprietari di terreni confinanti con il suolo pubblico, con provvedimento dell'ufficio competente, potranno essere obbligati a recingere solidamente la proprietà privata quando ciò si renda necessario per la sicurezza o nel pubblico interesse.

La recinzione dovrà realizzarsi in modo conforme a quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio.



E' comunque vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Articolo 9 - Ripari a pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Articolo 10 - Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito dalle ore 22,00 alle ore 8,00, fatta eccezione per:

- a) riti religiosi di lunga consuetudine
- b) straordinarie ricorrenze, previo consenso dell'Amministrazione comunale

Articolo 11 - Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio o dall'abitazione del defunto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità ed i divieti imposti dalla segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Ove ritenuto necessario, il Comando P.M. provvederà ad effettuare idoneo servizio di viabilità.

Qualora il percorso del corteo debba svolgersi in modo non conforme alla segnaletica stradale, sarà disposto idoneo servizio di viabilità.

Articolo 12 - Processioni e manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando P. M.. Di norma sarà garantita la presenza di personale della P. M. per l'espletamento di idoneo servizio.

Art. 13 - Definizione degli elementi di arredo a servizio pubblico

L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine della città. La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.

Gli interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori interessanti spazi pubblici o di uso pubblico sono, come previsto dagli artt. 64, 65, 89, 95, 96, 98 del vigente Regolamento Edilizio Unico per i Comuni della Bassa Val di Cecina ed a loro integrazione:

- edicole, chioschi, servizi igienici autopulenti, pensiline di fermata autobus, ogni altro elemento di tipo prefabbricato, ecc;
- distintivi urbani, come monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione del quadro urbano, arredo verde pubblico con fioriere, fontanelle, lavatoi di interesse storico;
- impianti di segnaletica stradale non pubblicitaria, impianti per l'illuminazione esterna sia pubblica che privata, cabine telefoniche, parcometri, cassonetti di raccolta rifiuti o indumenti, transenne parapetonali e dissuasori di sosta, cartelli planimetrici informativi, cassette postali e ulteriori installazioni significative del quadro urbano;
- volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione; antenne di emittenti radiotelevisive, paraboliche e di telefonia cellulare; monumenti e lapidi commemorative

Art. 13.1- Impianti di illuminazione esterna pubblica e privata

Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti in fase di progettazione, appalto o installazione, secondo criteri antinquinamento luminoso e a ridotto



consumo energetico, come previsto dall'articolo 91 del Regolamento Edilizio Unico per i Comuni della Bassa Val di Cecina.

Art. 13.2 - Transenne parapedonali e dissuasori di sosta, cartelli planimetrici informativi

E' consentita l'installazione di transenne parapedonali e dissuasori in ferro, ghisa, materiale lapideo, cls e materiale riciclato nel rispetto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Nell'ambito dei centri urbani di Castagneto Carducci e Bolgheri sono consentiti unicamente elementi in ghisa o ferro. L'installazione e' subordinata alla presentazione di una proposta della tipologia di transenna o dissuasore, dell'elenco e dalla documentazione fotografica dei siti di installazione, che sarà valutata dagli uffici competenti.

L'installazione di cartelli planimetrici informativi a servizio di utenti è consentita purché' previsti in un progetto unitario, soggetto ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e regolata da apposita convenzione. I cartelli dovranno avere caratteristiche idonee in funzione all'ambiente di inserimento, non dovranno essere affissi a muro, ma utilizzare un supporto autonomo, non potranno essere apposti in corrispondenza o prossimità di edifici tutelati ai sensi di legge.

L'esposizione di pannelli planimetrici abbinati a messaggi pubblicitari dovrà avvenire nel rispetto del Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione, previa approvazione degli uffici competenti. E' fatto divieto di posizionare cartelli o manufatti informativi al di fuori degli spazi consentiti per la pubblica affissione. Per quanto riguarda le comunicazioni inerenti lo svolgimento di manifestazioni, è consentita l'affissione nelle apposite strutture realizzate dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare in esclusiva l'installazione di segnaletica:

- Indicazione commerciale
- Impianti pubblicitari
- elementi di arredo urbano

Il presente articolo integra e modifica:

- Art. 64, 65, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 98 , Regolamento Edilizio Unico per i Comuni della Bassa Val di Cecina

Art. 14 - Volumi e Impianti tecnici

Sono vietati volumi tecnici di impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi la cui collocazione comprometta visuali rilevanti dal punto di vista storico-ambientale, la sicurezza del traffico meccanico e il movimento dei pedoni.

Tali impianti, se posizionati in aree di pubblica circolazione, dovranno essere possibilmente collocati in rientranze di muri o recinzioni o in sottosuolo, e dovranno garantire il libero transito dei pedoni lasciando uno spazio di circolazione di almeno m. 2,00. Se incassati e/o posizionati nelle facciate degli edifici, dovranno essere rifiniti dello stesso colore delle facciate.

Art. 14.1 - Antenne radiotelevisive, antenne paraboliche e impianti di telefonia cellulare

Tutte le unità edilizie dovranno essere dotate di un'unica antenna di ricezione televisiva centralizzata, salvo che non venga dimostrata l'impossibilità tecnica a provvedere in tal senso. In caso di antenne paraboliche dovranno essere utilizzati colori tali da minimizzare l'impatto dell'attrezzatura sull'ambiente urbano.

Centri storici, Bolgheri e Castagneto: Le antenne paraboliche, individuali o condominiali, dovranno essere installate sul tetto, non dovranno avere un diametro maggiore a 0,80 m., non devono riportare scritte o simboli, devono assumere una colorazione in sintonia con l'intorno e non dovranno essere visibili da strade pubbliche o da punti panoramici.

Donoratico e Marina di Castagneto: ci si attiene alle prescrizioni generali.

L'installazione degli impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, quali stazioni radio-base per l'erogazione dei servizi di telefonia mobile, servizi digitali verso/da apparati mobili e servizi



similari, e di sistemi radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz dovrà avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale e paesaggistica, della normativa statale e regionale vigente, con particolare riguardo alla prevenzione sanitaria, alla tutela della salute pubblica e al rispetto dei limiti di inquinamento acustico, prescrivendo che preliminarmente alla richiesta di installazione di nuove stazioni radio base di telefonia mobile e comunque fino all'entrata in vigore del Piano comunale per la localizzazione degli impianti in argomento, i rispettivi gestori dovranno presentare un piano di individuazione o di variazione della collocazione degli impianti sul territorio comunale, che sia compatibile con la tutela sanitaria della popolazione e con i vincoli di tutela paesaggistica e storico-architettonica. In particolare, sono vietate le installazioni nel raggio di m.200 dal perimetro esterno di asili, edifici scolastici, strutture sanitarie di ricovero e cura, parchi e giardini attrezzati con aree gioco.

Art. 14.2 – Pompe di calore, unità motocondensanti e simili.

Sono impianti tecnici a servizio di una o più unità immobiliari. Tali impianti dovranno rispettare le specifiche condizioni di rumorosità e d'installazione previste dalle vigenti normative. Non è consentito apporre sulle facciate prospettanti sulla pubblica via o comunque da essa visibili, impianti tecnologici a vista quali pompe di calore, unità moto condensanti e simili. Qualora risulti indispensabile installare i macchinari su facciate visibili sulla pubblica via, ciò può essere possibile con un adeguato inserimento architettonico.

Il presente articolo integra e modifica:

- Art. 65, 68 Regolamento Edilizio Unico per i Comuni della Bassa Val di Cecina

Art. 15 - Edicole e Chioschi

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per chiosco si intende un manufatto isolato, di dimensioni contenute, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico.

Le presenti disposizioni valgono per i nuovi chioschi.

La collocazione del chiosco dovrà comunque evitare che:

- precluda in tutto o in parte visuali prospettiche attestare su monumenti o paesaggi.
- penalizzi la leggibilità di segni urbanistici e edilizi qualificanti, e le qualificanti vicende storiche di impianto e trasformazione di quel luogo;
- costituisca ostacolo al movimento pedonale e veicolare.

La collocazione su suolo pubblico di chioschi dovrà essere realizzata nel rispetto delle disposizioni impartite dal nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione.

L'installazione di chioschi in aree a verde pubblico dovrà avvenire altresì nel rispetto delle architetture vegetali e delle attrezzature esistenti, garantendo l'inserimento armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico.

I chioschi e le edicole dovranno essere di dimensioni minime funzionali allo svolgimento dell'attività; non è pertanto consentito realizzare manufatti che consentano al loro interno la sosta di persone, che non siano il gestore.

L'occupazione dei marciapiedi da parte dei chioschi può essere consentita fino ad un massimo della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2.00. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art.18, comma 2 del Nuovo Codice della Strada.

Prima dell'avvio dell'attività sarà verificata l'agibilità dello stesso sia ai fini igienico- sanitari sia ai fini della rispondenza al progetto autorizzato.

A tal fine la ditta concessionaria dovrà produrre tutte le certificazioni e le attestazioni di legge sugli impianti e quelle eventualmente che si renderanno necessarie per la struttura.

Qualora il concessionario non provveda a tenere il chiosco in ottimo stato di manutenzione ed uso o apporti ad esso modifiche non autorizzate, il Comune può, previa diffida, revocare la concessione di assegnazione del suolo pubblico e ordinare la rimozione del manufatto a cura e spese della stessa ditta. In mancanza si provvederà d'ufficio con spese in danno.



Il Comune, per intervenute e rilevanti esigenze di interesse pubblico (lavori nel sottosuolo, suolo etc...) potrà chiedere che il chiosco sia rimosso temporaneamente o definitivamente. Tale tipologia è consentita per tutti i centri urbani.

Art. 15.1 - Le caratteristiche formali e dimensionali e la qualità del manufatto

La tipologia dovrà fare riferimento a quella classica a pianta poligonale, la cui superficie massima coperta non sia superiore a 20mq e altezza massima di 3,5m.

La scelta del materiale e il disegno del manufatto e di ogni sua parte dovranno essere improntati al rispetto al miglioramento e all'integrazione col contesto urbano.

Il progetto dovrà illustrare anche le soluzioni che si intendono adottare per gli impianti e le attrezzature di servizio interno (eventuali impianti di riscaldamento, condizionamento, lavelli, etc...) così da evitare successive modifiche che possano alterare il disegno nella forma del chiosco.

E' vietato l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato anche verniciato, così come l'uso di chiusure esterne a saracinesca metallica compatta.

Il sistema di illuminazione, sia interno che eventualmente esterno, dovrà essere il risultato di un progetto unitario.

Attenzione andrà rivolta anche al sistema strutturale adottato e all'ancoraggio del manufatto al suolo, al fine di garantire normale condizione di sicurezza e di tutela all'incolumità pubblica, munendosi di eventuali pareri e nulla osta di legge. Ai fini della sicurezza particolare cura andrà rivolta anche alla scelta dei materiali e delle tecniche costruttive.

Nel progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale dei materiali (sabbatura, zincatura, verniciatura, etc...) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.

E' vietata la realizzazione di verande a chiusura di spazi per tavoli e sedie.

Il presente articolo integra e modifica: ,

- *Art. 95 Regolamento Edilizio Unico per i Comuni della Bassa Val di Cecina*

Art. 16 - Dehors

Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili e/o fissi posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita e arreda lo spazio all'aperto destinato alla somministrazione ed al consumo di alimenti.

Per dehors stagionale si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

Per dehors continuativo si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

La composizione dei dehors è classificata come di seguito indicato:

1. tavoli e sedie;
2. pedane;
3. elementi di delimitazione;
4. ombrelloni;
5. tende a sbraccio;
6. coperture su disegno, gazebo e pergola;
7. coperture a doppia falda o a falde multiple

Gli elementi individuati al comma 5 ai punti 4, 5, 6, 7 del presente articolo sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie.

Art. 16.1 - Tavoli e sedie



L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto.

Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso per l'occupazione, l'area stessa deve essere delimitata da fioriere o da apposita segnaletica orizzontale da rimuovere alla scadenza della concessione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente.

Per la tipologia e la foggia sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 16.2 - Pedane

Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Nelle zone storiche le pedane devono essere stilisticamente inserite, e poco invasive e facilmente accessibili.

Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

Sono vietate di norma le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiati. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione.

Le pedane sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a 15cm salvo casi particolari (es. marciapiedi con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Art. 16.3 - Elementi di delimitazione

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.

Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato. La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

Tipologie previste:

- fioriere
- recinzioni quali balaustre, pannelli paravento o simili;

Art. 16.4 - Fioriere

Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione; l'altezza massima delle fioriere, comprensiva delle essenze a dimora non superiore a mt. 1,20 con le tipologie e modalità di cui all'art. 5.2 punto c).

Art. 16.5 - Recinzioni

Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico. Sono costituite da telai metallici o lignei pieni o grigliati. Se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta e gli eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti (trasparenza minimo 40% della superficie complessiva). Le recinzioni devono avere altezza massima di Mt. 1,00.

Art. 16.6 - Paraventi

I paraventi devono avere altezza massima di Mt. 1,60. Nel caso in cui trattasi di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere totalmente trasparenti. Nel caso in cui il paravento costituisca anche recinzione, per la parte inferiore (fino all'altezza di 100 cm) si dovranno rispettare le prescrizioni previste per le recinzioni.

Sono ammessi paraventi aventi la parte inferiore (fino ad un'altezza non superiore a 80 cm) completamente piena purché realizzata in struttura metallica in ferro battuto o verniciato di colore nero opaco, antracite o similare.

Art. 16.7 - Forma, materiali e colori



In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante (nero opaco, grafite, testa di moro e verde scuro)
Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.
I vetri dovranno essere antisfondamento, è ammesso l'uso del policarbonato non alveolare.

Art. 16.8. - Ombrelloni

Gli ombrelloni dovranno avere caratteristiche, foggia e rispettare le prescrizioni di cui all'art. 5.2 del presente Regolamento.

Art. 16.9- Tende a sbraccio

Si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5, punto d) 1;

16.10 – Coperture su disegno

Si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5, punto d) 2;

Art. 16.11 – Coperture a doppia falda o a falde multiple

Si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5, punto d) 3;

Art. 16.12 – Gazebo

Si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 5, punto d) 4;

Art. 16.13 Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei “dehors”

Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehor, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

Per i dehors di cui ai precedenti punti 4, 5, 6, e 7 dell' art. 16, ove sono presenti strutture di copertura dovrà essere presentata unitamente alla domanda di cui al precedente comma specifico elaborato di progetto con allegata relazione statica a firma di tecnico abilitato e/o omologazioni e certificati al fine di garantire la sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “dehors” elencati al precedente comma 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

Non è consentito installare dehor o parti di esso a contatto di un edificio se non previo assenso scritto del condominio.

Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione. In ogni caso al titolare non sarà riconosciuto alcun indennizzo. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.

Il suolo dovrà essere lasciato in vista nelle vie pavimentate con materiale lapideo.

Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del Comune e addebitati al titolare dell'esercizio.

Non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali, in qualsiasi modo (tende a rullo o estensibili, fogli o pannelli in materiale plastico seppur trasparente, ecc.).

Sono vietati ondulati vari o similari, tegola canadese, prodotti sandwich, ecc.

Esempio di dehor



Il presente articolo integra e modifica: ,

Art. 82 Regolamento Edilizio Unico per i Comuni della Bassa Val di Cecina

17- Toponomastica.

Le targhe utilizzate per la toponomastica e i numeri civici devono essere realizzate in terracotta e ceramica.

Sulla formella dei numeri civici deve essere indicato il nome della via. I colori previsti sono: fondo avorio e scritta blu per Castagneto Carducci, fondo avorio e scritta bordeaux per Bolgheri.

Le targhe per la toponomastica devono riportare il logo del Comune di Castagneto Carducci.

Sia le piastrelle della toponomastica che dei numeri civici devono essere collocate adeguatamente sul fronte stradale tenendo presente la partitura delle porte.

Il presente articolo integra e modifica: ,

Art. 75 Regolamento Edilizio Unico per i Comuni della Bassa Val di Cecina

Art.18- Impianti tecnologici pubblici.

Art. 18.1 Cavi elettrici, fili telefonici, tubazioni del gas e dell'acqua.

Nel caso di interventi sulle facciate è doveroso riordinare in modo organico i cavi della rete elettrica e telefonica, TV, ecc. esposti nel prospetto principale al fine di occultare il più possibile alla vista la presenza degli stessi. Qualora non sia tecnicamente possibile occultare sottotraccia murarie o idonee scanalature i cavi, i criteri guida dovranno essere:

Calate verticali poste in corrispondenza dei confini delle unità edilizie, che non necessariamente corrispondono ai confini della proprietà; per quanto possibile, le calate dei cavi devono essere nascoste dai pluviali di gronda.

Percorsi orizzontali posti, di norma sotto il manto di copertura immediatamente al di sotto del canale di gronda; comunque è tollerato nel caso di presenza di fasce marcapiano o fasce di



gronda, che i cavi possano correre a vista nella parte superiore della modanatura, in modo da essere il più possibile occultati alla vista.

Art. 18.2 Realizzazioni di condotti sottotraccia atti ad accogliere i cavi.

L'amministrazione Comunale stabilirà con gli Uffici Tecnici degli enti gestori dell'energia elettrica, della telefonia, del gas e dell'acquedotto, un riordino globale delle reti distribuite concordando metodi operativi avendo come base i criteri guida sopra esposti; non possono realizzarsi nuovi impianti costituiti da cavi aerei di qualsiasi tipo e quelli esistenti devono, in sede di revisione e/o manutenzione, essere interrati in appositi cavidotti o posti sottotraccia. I pali e le mensole su cui poggiano detti cavi vanno rimossi.

Le tubazioni del gas di norma non possono essere installate a vista sulla facciata, se ciò non fosse previsto da norme di sicurezza, devono trovare alloggiamento, per quanto possibile, nelle facciate interne, nascoste alla vista dalla pubblica via e in casi eccezionali sulla facciata principale. In questo caso estremo, le tubazioni dovranno essere ordinatamente allineate in una delle estremità della facciata e convenientemente dipinte dello stesso colore della facciata stessa.

La tubazione deve, se possibile, essere installata in una apposita scanalatura.

Le condutture dell'acqua, di norma, non possono essere posizionate in facciata.

Il presente articolo integra e modifica: ,

Art. 91 Regolamento Edilizio Unico per i Comuni della Bassa Val di Cecina

Art. 19- Pubblica illuminazione.

La progettazione dei nuovi impianti di pubblica illuminazione e il rinnovo di quelli esistenti deve prevedere, oltre all'illuminazione dei percorsi pedonali, degli incroci, degli attraversamenti ed organizzare in funzione scenografica l'illuminazione degli edifici monumentali, dei prospetti e paramenti a forte carattere di tutte le forme architettoniche e degli elementi decorativi.

La progettazione deve prevedere il calcolo e la quantificazione dell'efficienza luminosa, della forma del diagramma fotometrico, della luminosità e, nelle zone a verde e negli ambiti di valore artistico o ambientale, dovrà essere posta particolare attenzione alla resa cromatica dei corpi illuminanti.

Sono vietati impianti permanenti di illuminazione sospesi da tesatura di cavi.

Centri Storici, Bolgheri e Castagneto: E' vietato: l'uso di pali metallici di tipo stradale l'uso, -, di tipologie diverse di corpi illuminanti; l'uso di materiali diversi dalle ghise.

Sono vietate altresì lampade al neon o fluorescenti, modelli di lampade o luci che non si riferiscono a modelli tradizionali.

Donoratico e Marina di Castagneto: E' vietato: l'uso di pali metallici di tipo stradale negli ambienti caratterizzati dalla presenza di emergenze architettoniche e/o ambientali; tipologie diverse di corpi illuminanti. Sono preferibili impianti luminosi a risparmio energetico e che utilizzino fonti di reperimento alternative.

Il presente articolo integra e modifica: ,

Art. 91 Regolamento Edilizio Unico per i Comuni della Bassa Val di Cecina

Art. 20 - Altri elementi di arredo urbano.

Tutti gli elementi di arredo urbano incluse le cabine e punti telefonici, arredi esterni come panchine, cestini, paletti di delimitazione, segnaletiche varie, vetrine, infissi, serramenti, cassette della posta, calate di pluviali, ecc. devono essere apposte in maniera tale da non costituire elemento di disturbo dell'ambiente, ritenendosi tali quelli che per dimensione, forma, colore e materiale contrastino con le caratteristiche costruttive e formali della struttura urbanistica ed edilizia del contesto in cui vengono inseriti.

Art. 20.1 Elementi caratterizzanti i centri storici, Bolgheri e Castagneto.

Serramenti ed infissi



Gli infissi ed i serramenti in genere dovranno essere in legno o in ferro battuto o ferro verniciato, e rispettare le caratteristiche tradizionali toscane. Le inferriate dovranno essere in ferro battuto e/o ferro verniciato, con le proprietà di cui sopra ed avere la caratteristica forma a croce a Castagneto Carducci ed a rombo a Bolgheri. Le soglie e le cornici di porte e finestre dovranno essere in pietra arenaria e/o forte.

Parapetti

Dovranno essere in ferro battuto o verniciato, mantenendo le forme tipiche del contesto storico.

Facciate

I proprietari dei fabbricati sono tenuti a mantenere in buono stato di conservazione le facciate degli edifici, ivi comprese le porte, gli infissi, gli androni e le scale. Hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed al rifacimento della tinteggiatura ogni qual volta ne sia riconosciuta la necessità da parte dell'autorità comunale. Sono vietati intonaci e coloriture a base di quarzo o plastici. Dovranno essere rigorosamente mantenute e conservate lesene, riquadri, cornici ed in ogni caso ogni elemento caratterizzante l'edificio.

Le colorazioni delle facciate dovranno rispettare i canoni tradizionali del luogo.

Insegne

Fatto salvo quando disciplinato dal REC, per i centri urbani di Castagneto e Bolgheri, sono vietate le insegne a bandiera, luminose e quelle eccedenti l'architrave della porta o delle vetrine interessate; sono consentite insegne in ferro battuto, legno o dipinte in facciata, avendo cura nella scelta dei caratteri e dei colori.

Cassette della posta

Nei centri storici di Castagneto Carducci e Bolgheri, le cassette per la posta non dovranno essere collocate all'esterno degli edifici prospicienti strade o spazi soggetti a pubblico transito in assenza di marciapiede. Potranno altresì essere incassate nei muri esterni purché completamente a scomparsa - o collocate all'interno dei portoni - lasciando in vista la sola asola anche protetta da ribaltina. Ove ciò non sia possibile e vi sia la necessità di collocare le cassette per la posta sul muro esterno, queste dovranno possedere caratteristiche di omogeneità per dimensioni, forma e colore. Sono ammesse le sole cassette in ferro verniciato, ghisa stampata, di colore nero opaco, grigio grafite, rosso, verde scuro. In caso di manutenzione delle facciate le cassette esistenti, se non conformi al presente regolamento, dovranno essere sostituite ed incassate nella muratura per almeno i $\frac{3}{4}$ della profondità.

Canali di gronda e pluviali

I canali di gronda ed i pluviali discendenti, dovranno essere in rame. Nel caso di calate prospicienti spazi pubblici, il tratto finale da terra fino ad un'altezza non inferiore a metri 2, se sporgente in area pubblica e/o soggetta a pubblico transito, deve essere realizzato in ghisa o materiale similare antiurto se non collocato in nicchie all'interno della facciata.

Cestini, panchine, portabici, raccoglie cenere, ecc.

Tutti gli elementi di arredo urbano, collocati a cura dell'amministrazione comunale o da soggetti privati a corredo delle attività economiche, dovranno integrarsi nel contesto urbano per forma, colore e materiali. Nei centri storici di Castagneto Carducci e Bolgheri è consentito l'uso di elementi aventi struttura in ghisa, ferro battuto, ferro verniciato di colore nero opaco o brunito canna di fucile. Sono ammessi sedute in legno purché rispettose del contesto in cui sono inserite.

Sportelli chiusura vani tecnici (contatori forniture)

Gli sportelli di chiusura dei vani tecnici se posti in facciate visibili da spazi pubblici o d'uso pubblico dovranno essere tinteggiati dello stesso colore delle facciate.



Il posizionamento degli elementi di arredo è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte degli uffici competenti.

Il presente articolo integra e modifica:

- *Artt. 71, 75, 91 del Regolamento Edilizio Unico per i Comuni della Bassa Val di Cecina*

Art. 21- Caratteristiche dei locali per le attività economiche

I locali utilizzati per l'esercizio delle attività economiche devono rispondere ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari previsti dalle normative di settore, dal Piano Strutturale, dal Regolamento Urbanistico e dal R.E.C.

Nei Centri Storici i locali utilizzati per l'esercizio delle attività, devono corrispondere alle caratteristiche del luogo in cui sono inseriti. Per quanto compatibile con la funzionalità dell'attività esercitata, deve essere mantenuta l'originalità dei materiali e della conformazione. In ogni caso l'uso dei materiali, dei colori e delle rifiniture, deve rispettare i canoni tradizionali del luogo. Non sono ammessi intonaci e rivestimenti di tipo plastico.

Articolo 22- Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Chi esercita un'arte, mestiere o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Salvo speciale autorizzazione in deroga, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o disturbo dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

E' vietato l'esercizio di qualunque mestiere o attività che rechi disturbo, salvo casi necessità contingente e da autorizzarsi di volta in volta, nelle vicinanze di strutture sanitarie, scuole, istituti di educazione, luoghi di culto, uffici pubblici e simili.

E' facoltà del Sindaco ordinare maggiori limitazioni, qualora i rumori o il disturbo comportino problemi di carattere sanitario.

Durante la stagione estiva, nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre, al di fuori delle aree industriali ed artigianali, dovranno essere sospese tutte le attività rumorose dei cantieri e delle attività artigianali, dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Nei casi di assoluta e riconosciuta impossibilità a conciliare l'esercizio di arti, industrie e mestieri con il rispetto delle condizioni previste per il mantenimento della quiete pubblica, può essere ordinata la chiusura degli impianti e la cessazione dei mestieri, in attuazione di quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 23 - Sanzioni

La violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta, quando la legge o altri regolamenti non dispongono diversamente, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 125,00 ad un massimo di € 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta di € 250,00 che estingue l'illecito.

In caso di recidiva entro un anno dall'accertamento della violazione, si procederà alla revoca della concessione, in aggiunta alla sanzione pecuniaria.

Art. 24 - Entrata in vigore ed adeguamento dell'esistente

Il presente regolamento entrerà in vigore dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Entro 24 mesi dall'entrata in vigore, tutte le attività economiche esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, e interessate dai disposti previsti dall'art. 5, dovranno adeguare strutture e dotazioni, qualora non corrispondenti a quanto prescritto.



Nello stesso termine di 24 mesi i titolari di concessione di suolo pubblico permanente, a meno che la concessione non scada precedentemente, dovranno adeguarsi agli obblighi imposti dal presente regolamento.

Il mancato adeguamento nei termini prescritti, totale e/o parziale, comporterà, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima, la revoca della concessione di suolo pubblico e lo smantellamento di tutte le strutture non conformi, a cura dell'Amministrazione comunale ed a spese dell'inadempiente.

I titolari di concessione di suolo pubblico temporanea dovranno adeguare le proprie strutture al fine del rilascio della concessione stessa.

Gli operatori che provvederanno ad adeguare le attività e gli spazi esterni alle prescrizioni del presente Regolamento, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, potranno ottenere incentivi economici da parte dell'Amministrazione Comunale. Tali incentivazioni spetteranno altresì agli imprenditori già esercenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e concessionari di suolo pubblico a titolo temporaneo in sede di primo rinnovo della concessione, mediante corresponsione di contributo pari al 10% della spesa sostenuta e certificata, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fino ad esaurimento fondi.

Art. 25 - Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il **Regolamento di Polizia Urbana** (approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 30 aprile 2002, modificato con delibera consiliare n. 63 del 23 giugno 2006) ed il **Regolamento degli impianti pubblicitari e arredo urbano** (approvato con delibera consiliare n. 54 del 9 giugno 2006).

Articolo 26 - Collegamenti e rinvio ad altre disposizioni

Il presente Regolamento si applica per quanto non formi oggetto di specifica disciplina da parte del Regolamento Urbanistico. Lo stesso integra e modifica i Regolamenti appresso elencati. Per le attività non espressamente citate nel presente Regolamento si applica quanto previsto negli specifici Regolamenti:

- **Regolamento comunale per la limitazione delle immissioni rumorose** – approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 23 marzo 2005
- **Regolamento Edilizio Unico per i Comuni della Bassa Val di Cecina** - approvato con deliberazione consiliare n. 88/00, modificato con deliberazione consiliare n. 46/03, deliberazione consiliare n. 42/2004, deliberazione consiliare n. 116/06, deliberazione consiliare n. 13/07, deliberazione consiliare n. 52/07
- **Regolamento per l'arte in strada** – approvato con delibera consiliare n. 23 del 1° marzo 1999
- **Regolamento per scavi sul suolo pubblico e su aree soggette a pubblico transito** – approvato con delibera consiliare n. 53 del 31 luglio 2008
- **Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani** – approvato con delibera consiliare n. 14 del 27 febbraio 2004
- **Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa** – approvato con delibera consiliare n. 70 del 2 giugno 1994 e modificato con delibera consiliare n. 16 del 16.2.1996, delibera consiliare n. 7 del 31 gennaio 2000, delibera consiliare n. 18 del 27 febbraio 2004, delibera consiliare n. 7 del 20 marzo 2008
- **Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche** – approvato con delibera consiliare n. 89 del 27 settembre 1999, modificato con delibera consiliare n. 34 del 27 marzo 2001, delibera consiliare n. 13 del 23 febbraio 2006, delibera consiliare n. 115 del 15 dicembre 2006, delibera consiliare n. 78 del 24 settembre 2008, delibera consiliare n. 42 del 21 aprile 2009

Articolo 27 - Compendio

Gli articoli del presente Regolamento si intendono integrati con quanto in allegato:



-
- articoli da 62 a 100 e 108 del Regolamento Edilizio Unico per i Comuni della Bassa Val di Cecina
 - articoli 14 e 17 del Regolamento Urbanistico